



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28/12/2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016.

L'anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 18:40, nella Sala Consiliare sita in Piazza Matteotti n.5, si è riunito il Consiglio Comunale sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	GIANCOLA MAURIZIO	SI
CONSIGLIERE	DI FIORE GIORDANO	SI
PRESIDENTE	DE LUCA WALTER	SI
CONSIGLIERE	BUCCELLA ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	DI VENANZIO FABIO ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	DI LUCA CRISTIANO	--
CONSIGLIERE	DI FABIO EMANUELE	--
CONSIGLIERE	D'ASTOLFO DANIELE	SI
CONSIGLIERE	GIGANTE VALENTINO	SI
CONSIGLIERE	CHIACCHIA GIANNI	SI
CONSIGLIERE	MARANGONI DINO	SI
CONSIGLIERE	D'ERCOLE GIANPIERO	--
CONSIGLIERE	IEZZI GIANNI	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Generale Dott.ssa D'INCECCO MARZIA.**

Assume la Presidenza **DE LUCA WALTER**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 10 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO DANIELA DI PAOLO - ALLE ORE 18:44 E' PRESENTE L'ASSESSORE FABIO ANTONIO DI VENANZIO – ALLE ORE 18:50 E' PRESENTE IL CONSIGLIERE GIANNI CHIACCHIA (duntante il rimo punto all'ordine del giorno) – ALLE ORE 18:57 E' PRESENTE IL CONSIGLIERE GIORDANO DI FIORE (presente punto all'ordine del giorno). SI ASSENTA IL CONSIGLIERE MARANGONI ALLE ORE 19:17

Illustra il punto il Segretario Comunale. Ricorda che questo adempimento è annuale, da effettuare entro la fine dell'anno, relativamente alle società partecipate e partecipazioni detenute dall'ente. Ricorda che nel corso dell'anno è stato adottato il provvedimento, sempre in sede di Consiglio Comunale, per lo scioglimento della società PescaraInnova, per cui una volta ricevute le deliberazioni di tutti gli Enti partecipanti, si provvederà alla liquidazione della società.

Circa le altre società detenute si tratta sostanzialmente della partecipazione in quella dell'ACA per la gestione dell'ambito del servizio idrico integrato, mentre la partecipazione nel GAL gruppo di azione locale Terre Pescaresi, si propone il mantenimento considerata la finalità di progettazione e promozione a vantaggio degli enti appartenenti. Per quanto riguarda la società Ecologica Pescarese che risulta in liquidazione dal 2012, non ci sono aggiornamenti né sull'esito della liquidazione né informazioni da parte del liquidatore.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone a votazione la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 costituisce la nuova normativa, ricompresa in un unico Testo unico, delle Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Dato atto che ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, tra cui gli enti locali, hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Precisato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Precisato che, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., l'ente deve adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro, e, ai sensi dell'art. 26 comma 12 quinquies del T.U.P.S., - fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019 – con riferimento ad un fatturato medio ridotto a 500.000 euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate (come di seguito) dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 ad oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175 del 19.08.2016, (e quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 5 del 16.05.2015) con la quale si è disposto di procedere all'alienazione delle quote detenute nella società PESCARA INNOVA SRL,

alle seguenti condizioni: *ALIENAZIONE DELLA QUOTA POSSEDUTA da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altri criteri particolari di vendita;*

Preso atto della relativa rilevazione delle partecipazioni disposta utilizzando il modello adottato con la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 (Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2018 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175 del 19.08.2016", con la quale sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. di confermare la decisione di provvedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

– società PESCARA INNOVA SRL, alle seguenti condizioni: ALIENAZIONE DELLA QUOTA POSSEDUTA da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altri criteri particolari di vendita;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13.12.2019 ad oggetto Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175 del 19.08.2016;

Dato atto che ad oggi questo Ente, dopo aver inviato nota prot. N. 8057 del 21.11.2018 di comunicazione agli enti soci della Pescarainnova s.r.l., (comuni e Provincia di Pescara), per proporre, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della società e dell'art. 2469 comma 2 del codice civile, di esercitare il diritto di acquisto della quota del Comune di Scafa, corrispondente all'1% del capitale sociale (euro 200,00), non ha ricevuto alcun riscontro in merito, e successivamente non ha perfezionato la procedura di alienazione della suddetta partecipazione;

Richiamata in ultimo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.10.2020 ad oggetto Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175 del 19.08.2016

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Scafa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore

(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Dato atto delle precisazioni contenute nelle suddette Linee Guida, che sommariamente di seguito si riassumono per quanto di interesse per questo ente, come:

- circa le “partecipazioni indirette”, la precisazione che riguardano “sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione *tramite* una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto)”, (con l'esclusione dei consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e delle aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL), suggerendo a tal fine di “utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari”
- circa la nozione di “fatturato medio “ del triennio precedente, l'indicazione delle precise modalità di calcolo dello stesso;
- circa la nozione di “controllo pubblico”, come:
 1. controllo solitario:
 - il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
 - il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.
 2. controllo congiunto:
 - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali);
 - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
 - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
 - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società

Dato atto che dunque il controllo si intende sia quello esercitato da parte di un unico ente, alle condizioni suddette, sia quello congiunto da parte di più amministrazioni pubbliche, che si verifica quanto sussistono norme di legge, statutarie, patti parasociali o vincoli contrattuali che garantiscono il controllo da parte dei soci pubblici (che sia un controllo pubblico formalizzato), ma anche quando tali soci, pur se singolarmente non dispongano della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, considerando tutte le singole partecipazioni, unitariamente, hanno tale maggioranza, o esercitano

un'influenza dominante nella stessa assemblea, anche tramite comportamenti concludenti (controllo pubblico sostanziale);

Precisato che gli elementi contenuti nel provvedimento approvato ai sensi dell'art. 20 del TUSP vanno comunicati alla Struttura di monitoraggio; tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>, con invio telematico, anche nel caso in cui l'amministrazione non detenga partecipazioni, rilevazione da trasmettere anche alla Corte dei Conti;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto delle partecipazioni societarie direttamente detenute dall'ente:

1. ACA S.p.A. in House Providing;
2. Pescarainnova s.r.l.;
3. Terre Pescaresi soc. consortile a r.l.;
4. Ecologica Pescarese s.p.a. in liquidazione;

Precisato, in merito alla **soc. ACA S.p.A. in House Providing**:

- trattasi di una Società a totale partecipazione pubblica costituita dai Comuni dell'Ambito territoriale di gestione del Servizio Idrico integrato (ATO, attualmente ERSI della Regione Abruzzo), che gestisce i servizi di rete idrica e fognaria e gestione del depuratore delle acque reflue fognarie in base alla delibera di affidamento dell'ATO n. 4. La partecipazione rientra dunque tra quelle detenibili in quanto la società "produce un servizio di interesse generale" ai sensi dell'art. art. 4 comma 2 lett. a), nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/2011.
- Precisato, in merito alla **Pescarainnova s.r.l.**:
- le finalità statutarie della società riguardano, tra i vari obiettivi: "*sostenere lo sviluppo della "società dell'informazione" nel territorio pescarese, favorendo la diffusione dei suoi benefici ai cittadini, alle imprese. ed agli enti delle comunità locali che ne fanno parte, con particolare attenzione a quelle a rischio di marginalità economica, territoriale o demografica ... perseguire l'uso diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione nel territorio per il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della macchina amministrativa, attraverso l'e.government, l'incremento del grado di partecipazione attiva dei cittadini (e.democracy), l'accesso facilitato alla formazione iniziale e continua (e.learning), il miglioramento della qualità e della accessibilità dei servizi sanitari (e.health), lo sviluppo di un ambiente favorevole al mantenimento ed all'attrazione di attività produttive (e.business) e la diffusione della conoscenza del territorio e delle sue valenze (e.tourism)" ... supporto e affiancamento tecnico e consulenziale del personale degli enti associati e dei relativi utenti finali nella fruizione dei sistemi e dei servizi suddetti e formazione iniziale e continua degli stessi nelle attività oggetto della società; coordinamento e supporto delle iniziative di comunicazione e diffusione della società dell'informazione sul territorio; consulenza e affiancamento tecnico e normativo degli enti associati in materia di innovazione, sviluppo territoriale della società dell'informatizzazione, informatizzazione, riorganizzazione e snellimento dei servizi e delle*

procedure; elaborazione di progetti e candidature per finanziamenti ed opportunità agevolative comunitarie, nazionali e regionali in materia di innovazione degli enti locali e sviluppo territoriale della società dell'informazione" (...).

- Non vi sono altre comunicazioni/informazioni in merito allo stato della società, oltre alla comunicazione della Provincia di Pescara - nota U-2018-0024330 del 18.10.2018 - rivolta alla società Pescarainnova, ed ai comuni soci, dalla quale risulta che dall'esito della riunione tenutasi in Provincia in data 12.09.2018 con l'amministratore Unico sig. Dino Marangoni, e con il responsabile delle società partecipate dott. Antonio Epifano, *"la società è in forte ritardo nell'approvazione dei bilanci di esercizio; non vi è disponibilità di cassa presso la banca tesoreria della società; l'amministratore unico ha chiesto notizie e documentazione sulla gestione societaria, senza ricevere risposta; sarebbero stati omessi adempimenti in materia fiscale/previdenziale"* (manca approvazione dei bilanci al 31.12.2015/2016/2017 e non si hanno notizie circa il bilancio 2018/2019)
- Il Comune non si avvale dei servizi resi da detta società, che dunque non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e si conferma dunque la volontà di disporre **l'alienazione** della partecipazione detenuta nella *società PESCARAINNOVA SRL in quanto società per la quale non ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016, in quanto per l'oggetto sociale non rientra in una della fattispecie di cui al suddetto articolo.*
- Il Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 08/10/2021 ad oggetto *"Scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società Pescarainnova S.r.l."* con la quale, a seguito di comunicazione della Provincia di Pescara, si dispone di aderire allo scioglimento anticipato e messa in liquidazione immediata della stessa società Pescarainnova S.r.l.;

Precisato, in merito alla **società consortile a r.l. "Terre Pescaresi"**:

- Trattasi di un Gruppo di Azione Locale G.A.L. per la realizzazione di progetti di sviluppo locale, per la valorizzazione dei comuni del territorio della Provincia di Pescara, che attua progettazione per gli ambiti e comuni di detto territorio sottoposti a finanziamento. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 *"è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*, nonché si richiama l'art. 26 comma 2 per cui *"L'[articolo 4 del presente decreto](#) non è applicabile alle società elencate nell'[allegato A](#), nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea"*. Si conferma il **mantenimento** della partecipazione nel G.A.L.

Precisato, in merito alla **società "Ecologica Pescarese"**:

- detta società è in liquidazione, come da verbale di assemblea straordinaria del 30/01/2012 (liquidatore dott. Lorenzo Di Nicola). Il Comune all'atto della rilevazione straordinaria delle partecipate effettuata in data 29.09.2017 ha espresso la volontà di confermare la liquidazione della stessa.
- Non sono pervenute nel corso dell'anno informazioni/comunicazioni in merito; pertanto l'ultimo aggiornamento sullo stato della procedura risale al 5.12.2018 quanto il Liquidatore, dott. Lorenzo Di Nicola, ha comunicato quanto segue:

- *Piattaforma di Alanno: Dopo essere stata promossa da parte del Dr. D'Ercole Giampiero, creditore per ca. 180.000,00, una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pescara, al quinto tentativo di vendita l'immobile sottoposto a pignoramento, la suddetta piattaforma è stata acquisita dalla società Attiva spa per il prezzo di € 220.000,35 e trasferito alla stessa nel luglio 2017. Con l'importo incassato si è potuto pertanto estinguere il debito verso il creditore procedente ex commissario ad acta Dr. D'Ercole Giampiero e gli altri creditori intervenuti (Equitalia, ecc...) oltre alle spese dell'esecuzione senza alcuna residua attribuzione in favore dell'Ecologica Pescaresse Spa in liquidazione.*
- *Bilancio al 31-12-2017 e Bilancio finale di liquidazione. È stato predisposto il bilancio al 31/12/2017 mentre è in corso di predisposizione il bilancio finale di liquidazione che saranno sottoposti alla Vs. approvazione in sede di assemblea ordinaria di prossima convocazione, segnalando che non vi è più alcun attivo da liquidare*

Precisato e tenuto conto che in caso di inadempimento in ordine alla ricognizione annuale e all'adozione degli eventuali piani di razionalizzazione entro i termini di legge, vi sono le seguenti "sanzioni":

- (per i soli enti locali) l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 a un massimo di 500mila euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, prevista peraltro, sanzioni prevista anche per il caso di omessa trasmissione della ricognizione e degli eventuali piani di razionalizzazione alla Corte dei conti ed alla Struttura di monitoraggio;
- il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 2° comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Precisato sul punto l'attuale disegno di legge di bilancio 2019 prevede all'articolo 51 che non si applichi fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione delle partecipazioni entro un anno previsto dal comma 4, articolo 24, del Tusp e la sospensione dei diritti sociali, con obbligo di liquidazione della quota, nel caso di società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Precisato che gli enti che adottano piani di razionalizzazione sono tenuti ad approvare entro la fine dell'anno successivo una relazione specifica sulla loro attuazione e sui risultati ottenuti da trasmettere alla Struttura di monitoraggio e alla Corte dei conti, e che, nel caso di omissione dell'adempimento, (sia per la mancata approvazione della relazione che per l'omessa trasmissione) si applichi la sanzione amministrativa da 5mila a 500mila euro, salvo il maggior danno in sede di giudizio amministrativo contabile;

Preso atto della relazione sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale all'esito della ricognizione ordinaria effettuato nella seduta del 19.12.2018, del 23.12.2019 e successivamente del 23.12.2020 n. 34;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Considerato che non si è richiesto il parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la presente razionalizzazione non investe profili di competenza di quest'ultimo;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con voti espressi nelle forme di rito dal seguente esito: favorevoli: 5; contrari: ///; astenuti: 4 (Cons. Bucella, Di Fiore, Chiacchia, Iezzi)

DELIBERA

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che nella precedente delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 08/10/2021 è stato decretato lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società PESCARA INNOVA SRL;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, **con la seguente votazione resa per alzata di mano, favorevoli: 5; contrari: ///; astenuti: 4 (Cons. Bucella, Di Fiore, Chiacchia, Iezzi)**

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

In chiusura del punto all'ordine del giorno, il Consigliere Chiacchia chiede risposta ad interrogazioni, e gli viene consegnata risposta scritta da parte dell'assessore Di Paolo. Il Consigliere Chiacchia circa il piano della manutenzione depositata al Geniocivile, afferma che le strutture metalliche vanno ispezionate ogni 120 giorni, chiede informazioni sulla parete in idrocemento.

L'Assessore Di Paolo risponde che il progetto prevedeva questo tipo di struttura, un esoscheletro fra due tamponature, ed è prevista così, non è nascosta; le botole sono interne per evitare infiltrazioni, ma si possono fare sia così che esterne; il calcolo della parete in fibrocemento non si fa, ci sono schede tecniche ma non c'è un calcolo. IL Consigliere Chiacchia afferma che sulla struttura esterna si deve fare un calcolo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCIOLTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALLE ORE 19:37.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1374 del 13/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. BUFARALE ANDREA in data 21/12/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1374 del 13/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. BUFARALE ANDREA in data 21/12/2021.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Presidente
DE LUCA WALTER**

**Segretario Generale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Scafa all'Albo Pretorio online del Comune di Scafa il giorno 24/01/2022 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 08/02/2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**